

Ricorso presentato il 13 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-146/07)

(2007/C 95/65)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e W. Wils)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE⁽¹⁾, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in questione alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;

— condannare Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 31 dicembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 272, pag. 32.

Ricorso presentato il 13 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-147/07)

(2007/C 95/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, J. Hottiaux, J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 4 della direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽¹⁾, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della detta direttiva;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La qualità delle acque destinate al consumo umano in Francia non è conforme alle disposizioni della direttiva 98/83, in quanto le soglie che essa stabilisce vengono regolarmente superate, per quanto riguarda nitrati e pesticidi, nei dipartimenti delle Deux-Sèvres, della Charente-Maritime e della Vandea.

⁽¹⁾ GU L 330, pag. 32.

Ricorso presentato il 14 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria

(Causa C-148/07)

(2007/C 95/67)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Bottka e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Ungheria

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica d'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 2 n. 3, della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica⁽¹⁾, non avendo abolito le restrizioni alla prestazione di servizi di televisione via cavo imposte dall'art. 115, n. 4, della Legge I del 1996, in materia di radio e televisione;

— condannare la Repubblica d'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 30 aprile 2004.

Secondo la Commissione, la Repubblica d'Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 2 n. 3, della direttiva 2002/77/CE, avendo introdotto restrizioni, nella legge in materia di radio e televisione, al diritto dei prestatori di servizi via cavo a diffondere programmi in modo che nel territorio ungherese ne è escluso oltre un terzo della popolazione.

(¹) GU L 249, pag. 21.

**Ordinanza del presidente della Corte 15 febbraio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-124/06) (¹)

(2007/C 95/69)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.

**Ordinanza del presidente della Corte 1° febbraio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-71/06) (¹)

(2007/C 95/68)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 74 del 25.3.2006.

**Ordinanza del presidente della Corte 26 febbraio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský
soud v Praze — Repubblica ceca) — Ochranný svaz auto-
rský pro práva k dílům hudebním (OSA)/Miloslav Lev**

(Causa C-282/06) (¹)

(2007/C 95/70)

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 212 del 2.9.2006.